



I.I.S. "TASSARA – GHISLANDI"

Sede centrale – Via Folgore, 16 – 25043 Breno (BS)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto il 31/08/2015

SOMMARIO

PREMESSA	3
ORGANI COLLEGIALI	4
STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE	8
FREQUENZE, ASSENZE, RITARDI PERMESSI	13
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI	17
VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, STAGES	33
PERSONALE DOCENTE	38
PERSONALE ATA	39
VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI	41
RIORIENTAMENTO STUDENTI	61

PREMESSA

Il regolamento interno dell'I.I.S. "TASSARA - GHISLANDI" intende promuovere una partecipazione attiva di allievi, docenti, non docenti e genitori. E' stato scritto a più mani, discusso e approvato da tutte le componenti che partecipano attivamente alla vita della scuola e rappresenta pertanto una sorta di patto il cui rispetto non scaturisce da una imposizione esterna, legislativa, o autoritaria bensì dalla convinzione che la nostra scuola, per la sua complessa dinamica di funzionamento, richiede il massimo di serietà di partecipazione e di responsabilità per il suo corretto funzionamento.

Il presente regolamento tiene comunque in debita considerazione i seguenti riferimenti normativi:

- L. 584/1975 e successive modifiche: divieto fumo nei locali interni ed esterni all'Istituto
- L. n. 241/1990: Legge sul procedimento amministrativo
- D. Lgs. N. 297/1994, art. 328: Disciplina degli alunni
- **D.P.R. 24-6-98, n. 249** concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- L. n. 3/2003, art. 51: tutela salute dei non fumatori
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Protocollo di intesa P.I. del 10/10/2007: iniziative volte a prevenire e contrastare fenomeni di violenza e di intolleranza tra i giovani nelle istituzioni scolastiche
- Direttiva P.I. n. 104/2007: uso telefoni cellulari
- Nota MIUR n. 3602 del 4/07/2008: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**
- Chiarimenti e indicazioni dell'Ufficio Legale dell'USR Lombardia del 30/05/2013 in merito a D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al **D.P.R. 24-6-98 249**.
- D.Lgs. n. 104 del 12/09/2013, art. 4: tutela della salute nelle scuole
- Codice Penale

ORGANI COLLEGIALI

Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure da un Docente suo delegato (Coordinatore di Classe) e membro dello stesso. Esso può essere convocato dal D.S. anche su richiesta scritta e motivata dei suoi membri. Ha il compito di delineare i criteri relativi agli aspetti educativi, didattici, disciplinari e metodologici di ciascuna classe e provvede all'attività di scrutinio intermedio e finale. All'interno del Consiglio di Classe la figura del coordinatore provvede ad articolare le attività ed il lavoro, fungendo da tramite tra la classe ed il Consiglio di Classe stesso. Inoltre a lui devono fare riferimento tutti i docenti della classe, sia per i problemi legati alla didattica che alla disciplina. Il coordinatore ha altresì il compito di mantenere i rapporti con le famiglie degli studenti. Fanno parte del Consiglio di classe 2 rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti

Collegio Docenti

E' costituito da tutti i Docenti dell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca anche su richiesta di un terzo dei suoi membri (ex art.4 D.P.R.31/5/74 n°416). Ha il compito di deliberare i criteri relativi agli aspetti educativi, didattici, organizzativi e disciplinari che regolano il funzionamento dell'Istituto.

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è composto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da 19 membri: 8 rappresentanti degli insegnanti, 4 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale non docente, 4 rappresentanti degli studenti ed il Dirigente Scolastico. Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore eletto a maggioranza assoluta; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Potranno essere eletti anche due vicepresidenti. Consiglieri, presidente e vicepresidenti durano in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenze. Gli studenti durano in carica un anno.

Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in particolare in merito a:

- Programma annuale e variazioni, conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
- inventari e vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili

- misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minute
- designazione dell'azienda o dell'istituto di credito
- adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo
- adozione del Piano dell'Offerta Formativa
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
- promozione di contatti con altre scuole o istituti
- Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
- elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento
- criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
- parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo;
- criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
- uso delle attrezzature e degli edifici scolastici

Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono normalmente immediatamente esecutive

Competenze in materia negoziale:

- accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni
- costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
- adesione a reti di scuole e consorzi;
- utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- acquisto di immobili. In tali casi l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio ed il dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dallo stesso

Delibera relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;

- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

In questi altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo interno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un non docente, un genitore e da un allievo. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, e dal DSGA che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. I membri della Giunta Esecutiva durano in carica tre anni salvo dimissioni o decadenza. Gli studenti durano in carica un anno.

La Giunta non ha potere deliberante, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ad essa il Dirigente propone il programma annuale prima dell'approvazione del Consiglio di Istituto.

Assemblea di classe

L'assemblea di classe degli studenti può essere convocata una volta al mese, nei limiti di 2 ore di lezione, previa autorizzazione del Preside o di un suo delegato e il consenso degli insegnanti delle ore interessate, su richiesta della maggioranza degli allievi o dei rappresentanti di classe; detta richiesta dovrà riportare l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere e dovrà pervenire almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La programmazione deve prevedere una rotazione tra le materie. Al termine dovrà essere presentato al Preside il verbale relativo allo svolgimento dell'assemblea da parte dei rappresentanti di classe su apposito registro. Gli insegnanti delle ore interessate dall'assemblea di classe devono vigilare sul normale svolgimento delle assemblee stesse rimanendo nelle vicinanze o all'interno dell'aula.

Monte ore: 14 ore in orario scolastico; senza limiti al di fuori dell'orario scolastico.

Il docente, in caso di comportamenti non coerenti con l'attività di assemblea, può sospendere la seduta. Nel primo e nell'ultimo mese di scuola non sono concesse assemblee di classe.

Assemblea di Istituto

E' l'assemblea di tutti gli studenti e si svolge, di norma, in aula magna.

L'assemblea "ordinaria" è fissata nella prima settimana di ottobre con ordine del giorno (o.d.g.) indicante:

- presentazione liste studenti per il Consiglio di Istituto
- presentazione candidati alla consulta provinciale.

Le altre assemblee vanno richieste almeno 5 giorni prima al Dirigente presentando l'o.d.g. scritto dai rappresentanti degli studenti. L'eventuale partecipazione alle assemblee di persone esterne, esperte sui temi affrontati, va segnalata, insieme all' o.d.g., preventivamente alla Giunta Esecutiva (eletta all'interno del Consiglio di Istituto tra i suoi componenti) Possono richiedere un'assemblea generale i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.

Il comitato studentesco si impegna ad elaborare, entro la fine di novembre, un regolamento per la gestione delle assemblee di Istituto e lo aggiorna annualmente.

Monte ore: 28 ore in orario scolastico (non più di 4 ore nell'arco della mattinata); senza limiti al di fuori dell'orario scolastico (cioè al di fuori delle attività didattiche).

Nel primo e nell'ultimo mese di scuola non sono concesse assemblee di Istituto (ad eccezione della manifestazione di chiusura anno scolastico).

Il D.S. o un suo delegato, in caso di comportamenti non coerenti con l'attività di assemblea può sospendere la seduta.

Assemblea di area

In alternativa alle assemblee di classe, sempre all'interno del monte ore, può essere richiesta un'assemblea di area: per fascia (terze, quarte, quinte) o per indirizzo.

La richiesta va presentata in Presidenza 5 giorni prima e firmata da tutti i rappresentanti delle classi interessate.

Comitato studentesco

E' costituito dall'insieme dei rappresentanti di classe che vengono eletti ad inizio anno scolastico. Le convocazioni avvengono su richiesta degli studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto.

Assemblea dei genitori

Per le assemblee dei genitori dovrà essere inoltrata richiesta scritta, per la disponibilità dei locali, al Dirigente, al quale verrà comunicato anticipatamente l'ordine del giorno.

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

D.P.R. 249/ del 24/06/1998 e le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18/12/2007 e in vigore dal 2 gennaio 2008

Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con

gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 – Disciplina (In vigore dal 2 gennaio 2008)

- I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni (In vigore dal 2 gennaio 2008)

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un

rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

- L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
- L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
- Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
- L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 6 – Disposizioni finali

- I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
- Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
- È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI, PERMESSI

La regolarità della frequenza delle lezioni scolastiche da parte degli studenti è un fattore che influenza l'efficacia dell'insegnamento, che incide sulla qualità dell'apprendimento e che rende possibile la raccolta di elementi sufficienti ad assicurare una valutazione adeguata dello studente. Inoltre costituisce una pregiudiziale per l'ammissione alla classe successiva o agli esami ed è uno degli elementi tenuti in considerazione ai fini dell'attribuzione del credito scolastico previsto per gli ultimi tre anni della Scuola Secondaria di 2° grado.

Pertanto una regolamentazione della materia rappresenta un dovere dell'istituzione scolastica, al fine di garantire le condizioni ottimali al raggiungimento delle proprie finalità educativo-culturali e di permettere agli studenti un percorso funzionale allo sviluppo, al massimo grado possibile, delle loro capacità potenziali.

FONTI NORMATIVE

- D.P.R. 275/99
- D.Lgs. n. 59 del 19/02/2004, art. 11
- D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005, art. 13
- Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, artt. 2 e 14
- Nota MIUR 27/10/2010, prot. N. 7736
- Nota MIUR 02/03/2011, prot. N. 2065
- C.M. n. 20 del 4 marzo 2011

Obbligo di frequenza regolare: gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario scolastico stabilito dal Consiglio di Istituto, entrando a scuola con la massima puntualità dalle ore 7,55 alle ore 8,00. Hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività integrative programmate dai Consigli di classe (visite guidate, viaggi di istruzione, stage...) che si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare. Gli studenti, una volta data la propria adesione ad attività extracurricolari (corsi di sostegno-recupero, attività sportive e teatrali, visite a mostre, partecipazione a spettacoli, progetti didattici particolari...), che possono essere svolte in ambienti interni od esterni all'Istituto e che siano state previste nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa (POF), sono obbligati a parteciparvi regolarmente.

Assenze e giustificazioni: il docente in servizio alla prima ora di lezione ha il compito di verificare l'eventuale assenza di studenti nella giornata e di riportarla nel registro elettronico; la registrazione dell'assenza avviene dopo le 8.05. Il suddetto docente ha altresì il compito di verificare, sul registro elettronico, l'avvenuta giustificazione di assenze relative ai giorni precedenti.

Le assenze alle attività devono essere giustificate dai genitori, nel caso in cui lo studente sia minorenni, e dallo studente stesso, qualora sia maggiorenne e con delega dei genitori, mediante il libretto personale.

Le giustificazioni sono accolte se ritenute adeguatamente motivate ed attendibili dal Dirigente Scolastico, o dai docenti incaricati, per assenze superiori ai 3 giorni e dal docente in servizio la prima ora di lezione per le assenze fino a due giorni. Nel caso in cui non considerasse adeguate le motivazioni addotte, il Dirigente scolastico, o i docenti incaricati, o il coordinatore di classe, o il docente in servizio la prima ora di lezione, previa comunicazione alla famiglia per gli alunni minorenni e per i maggiorenni senza delega, dichiara ingiustificata l'assenza. Ai fini del riconoscimento delle firme dei genitori o delle persone da loro delegate, fanno fede quelle depositate al momento dell'iscrizione.

La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con riserva alle lezioni dello studente, il quale deve inderogabilmente presentare la giustificazione entro i tre giorni successivi. Qualora la giustificazione non dovesse essere presentata nemmeno entro il suddetto termine, lo studente, se minorenni, può essere riammesso alle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori o da persona delegata dagli stessi; se maggiorenne, può essere riammesso alle lezioni e l'assenza viene dichiarata ingiustificata dal Dirigente Scolastico. Sia nel primo che nel secondo caso i ritardi nelle giustificazioni vengono tenuti in considerazione ai fini dell'assegnazione del voto relativo al comportamento. Altrettanto avviene per le assenze considerate non giustificate. La giustificazione dell'assenza e l'eventuale certificato medico devono essere conservati agli atti della scuola.

Numero massimo di ore di assenza consentito: ai fini della validità dell'anno scolastico, è necessario che gli studenti abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, relativo al proprio indirizzo di studio. Pertanto il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale o in occasione della decisione di ammissione o non ammissione agli esami, ha il compito di verificare preliminarmente il requisito precisato al punto precedente.

È possibile derogare alla norma sopra citata, solo nei seguenti casi deliberati dal Collegio Docenti: terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Le assenze devono essere eccezionali e debitamente motivate e documentate.

La decisione della deroga viene assunta dai Consigli di classe esclusivamente nei casi precedentemente specificati, previo accertamento dell'esistenza di elementi in quantità adeguata ad esprimere una valutazione fondata degli apprendimenti e delle competenze dello studente.

Ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate

Ritardo: l'ammissione alle lezioni dello studente con un ritardo superiore ai cinque minuti può essere concessa previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (di norma docente della prima ora) il quale valuta le ragioni del ritardo; il giorno successivo lo stesso produrrà la giustificazione, da parte dei genitori se minorenni o dallo studente stesso se maggiorenne e provvisto di delega.

Entrata posticipata (di norma entro la terza ora di lezione): può essere ammessa dietro richiesta scritta adeguatamente motivata, utilizzando il libretto personale, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci se lo studente è minorenni o dallo studente stesso se maggiorenne con delega della famiglia. La richiesta deve essere valutata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato che, accertata l'autenticità della firma, autorizzano; il docente in servizio in aula prende atto del permesso e lo registra su registro elettronico.

Uscita anticipata (di norma dopo la terza ora di lezione): può essere concessa dietro richiesta scritta adeguatamente motivata, tramite il libretto personale, dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero dallo studente se maggiorenne con delega. La richiesta deve essere valutata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che accertano l'autenticità della firma e autorizzano; il docente in servizio in aula prende atto del permesso e lo registra su registro elettronico.

Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell'ora, al fine di evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

Non è consentito in alcun caso allo/a studente/ssa minorenni uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni se non accompagnato dal genitore, o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, l'Istituto provvederà a contattare telefonicamente la famiglia.

Nel caso di malessere che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso, viene avvisata la famiglia dello studente, il quale, anche se maggiorenne, può lasciare l'Istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne.

I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata devono essere richiesti al Dirigente Scolastico per iscritto, dai genitori interessati sia per l'alunno minorenni sia per l'alunno maggiorenne, e possono essere concessi solo per casi eccezionali e documentati, purché la lezione che l'alunno perde per tutto l'anno non sia di pregiudizio per i risultati finali. Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi vengono accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata, oltre che dalla richiesta dei genitori se l'alunno è minorenni.

L'autorizzazione permanente viene annotata dal Coordinatore di Classe sul registro elettronico. Le richieste di autorizzazione all'entrata posticipata o all'uscita anticipata devono essere conservate agli atti della scuola.

Astensione dalle lezioni

Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni viene considerata assenza e, pertanto, deve essere giustificata tramite libretto. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive (scioperi, manifestazioni, ecc.), i genitori degli alunni minorenni devono comunicare alla scuola di averne

preso conoscenza tramite libretto personale, utilizzando la parte dedicata. **La relativa assenza viene comunque ritenuta ingiustificata.** Gli alunni presenti a scuola, in caso di assenze collettive, hanno comunque diritto a lezioni regolari.

Le assenze, i ritardi e la valutazione

Grazie al sistema di rilevazione connesso al registro elettronico, i genitori, accedendo alla piattaforma Cresoweb con la password loro consegnata, possono verificare costantemente le eventuali assenze e ritardi dei propri figli. L'assiduità della frequenza viene tenuta in considerazione da parte dei Consigli di classe ai fini dell'assegnazione del voto di comportamento, sulla base di quanto definito in un'apposita tabella facente parte del sistema valutativo di Istituto riportato nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), e ai fini dell'assegnazione del credito scolastico previsto per gli studenti delle tre classi terminali.

Qualora venisse esaurito lo spazio dedicato alla giustifica di assenze o permessi, dovrà essere richiesto il DUPLICATO del libretto; non verranno accettate giustificazioni o richieste di permessi riportati in altri formati.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento di disciplina è strettamente connesso allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia e alle norme che regolamentano la frequenza alle lezioni.

In esso vengono esplicitati i comportamenti che infrangono le norme contemplate nei vari Regolamenti citati al comma precedente, le sanzioni previste a riparazione delle infrazioni commesse, gli organi preposti a comminarle e le modalità per impugnare le decisioni assunte da tali organi, qualora non venissero considerate eque dai destinatari delle stesse.

Finalità educative: a fondamento di questo Regolamento sta un'esigenza formativa che costituisce la mission fondamentale della scuola. Nel contempo la declinazione dei comportamenti non accettabili e delle sanzioni ad essi connesse evidenzia che il mancato rispetto delle regole stabilite chiama in causa la responsabilità dell'individuo il quale viene indotto a ravvedersi e, per quanto possibile, a riparare il danno arrecato alla comunità scolastica.

La scuola, attraverso principalmente i docenti ma grazie anche all'apporto di tutto il personale ATA, informa adeguatamente e costantemente gli studenti in merito alle regole che l'Istituto si è dato, oltre a quelle vigenti nel più ampio contesto sociale, e vigila affinché vengano rispettate, mirando alla formazione del carattere della persona e delle virtù del cittadino.

L'Istituto valorizza il dialogo quale strumento fondamentale per sensibilizzare gli studenti al rispetto altrui e al buon uso dei beni esistenti, per favorire la mediazione dei conflitti interpersonali e la ricerca di soluzioni che ne consentano il superamento positivo e per accompagnare lo studente sanzionato in un percorso di crescita formativa, di sviluppo del senso di responsabilità personale e delle capacità di autoregolazione dei propri comportamenti e atteggiamenti.

Prevenzione: strettamente associato alla finalità educativa, è l'intento volto a prevenire comportamenti scorretti, che si concretizza, oltre che attraverso la pratica del dialogo già menzionato al punto precedente, anche tramite l'organizzazione di iniziative mirate. In tale prospettiva, l'Istituto attiva uno sportello psico-pedagogico, gestito da un'esperta appositamente incaricata, al quale possono accedere gli studenti che vivono situazioni di disagio, per esporre i propri problemi e ricevere stimoli a superarli. Vengono organizzati, periodicamente e per classi-filtro, percorsi di educazione alla cittadinanza, alla legalità, all'uso corretto dei canali telematici e dei social network, alla prevenzione delle sostanze

psicotrope/stupefacenti, alla corretta alimentazione, all'educazione all'affettività e alla sessualità.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari: i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari vengono desunti dallo Statuto delle studentesse e degli Studenti e dalla normativa emanata a livello nazionale. Vengono individuate sei categorie generali di comportamenti scorretti (verso le persone, verso la comunità scolastica e le sue regole, verso il proprio ruolo di studente, verso gli ambienti e

I beni esistenti, verso l'uso dei media digitali e reati), per ognuna delle quali vengono indicati i comportamenti specifici. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono correlati alle sanzioni previste e agli organi incaricati di comminarle.

Sanzioni

Principi generali: nell'irrogazione delle sanzioni vanno tenute in considerazione i seguenti aspetti che connotano la responsabilità/colpa del soggetto: natura/gravità del comportamento scorretto, intenzionalità e recidività.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, non punitiva ma costruttiva; essi devono essere tempestivi, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale o, in alternativa, compiti che arrechino vantaggio alla comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive nei confronti degli altri.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività finalizzate a vantaggio della comunità scolastica o, in caso di impossibilità, attraverso la stipula di apposita convenzione con un ente/associazione disponibile della comunità locale.

Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, la persona che l'ha rilevato è tenuta ad informare il Dirigente Scolastico, il quale provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del Codice Penale.

Le sanzioni vengono graduate a seconda della natura/gravità del comportamento, della responsabilità soggettiva e della recidività.

- Si ricorre al richiamo orale per comportamenti scorretti ma non gravi; in via generale è di competenza del docente rilevarli e provvedere alla sanzione.
- Si ricorre al richiamo scritto in caso di comportamenti scorretti lievi ma ripetuti; in via generale è di competenza del docente rilevarli e riportare la sanzione sul registro elettronico.
- E' prevista una comunicazione scritta alla famiglia, a cura del Dirigente Scolastico, in caso di comportamenti scorretti di una certa gravità e/o persistente recidività.
- L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, che va deliberato dal Consiglio di Classe con la presenza anche dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, viene previsto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica.
- In base alla finalità educativa del presente Regolamento disciplinare (principi generali), in sostituzione o come misura accessoria che si accompagna alla sanzione dell'allontanamento temporaneo di cui al punto precedente possono essere previste, a seconda della tipologia dell'infrazione e delle condizioni organizzative dell'Istituto e del contesto territoriale attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati o altri compiti mirati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei comportamenti scorretti da lui assunti.
- In caso di applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti 4. e 5. bisognerà evitare che si determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto dalla normativa per la validità dell'anno scolastico.
- In caso di danni provocati a strutture, strumenti e materiali, la sanzione potrà consistere nella riparazione del danno o, se non fosse possibile, nella corresponsione di una somma equivalente al costo dei danni arrecati.
- L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni – su decisione del Consiglio d'Istituto – va disposto, in via ordinaria, quando vengono commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure quando vi è una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione e al permanere della situazione di pericolo. A tale sanzione si può ricorrere

anche nel caso di recidività di comportamenti che arrechino danno alla classe, impedendone il regolare svolgimento delle lezioni.

- L'iniziativa disciplinare della scuola adottata dal Consiglio d'Istituto viene adottata indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente.
10. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove e non appena possibile, nella comunità scolastica.
11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - che deve essere deliberato Consiglio d'Istituto - viene disposto quando concorrono le seguenti condizioni:
- ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
12. Nei casi più gravi di quelli previsti al punto 11., il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
13. Ogni sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità dello studente.
14. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria; più grave è la sanzione più è doveroso essere accurati nelle motivazioni, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.
15. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, vanno esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
16. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel rispettivo fascicolo personale, che, in caso di trasferimento, verrà trasmesso alla scuola ricevente. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue anzi il suo iter fino alla conclusione. Comunque, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente che passi ad altra scuola, si adotterà una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che l'hanno visto coinvolto.

17. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a persone coinvolte nei fatti che hanno determinato la sanzione stessa (ad es. violenza sessuale), nel qual caso nelle eventuali comunicazioni andranno omessi i dati inerenti all'identità delle persone coinvolte.
18. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Organi competenti a comminare le sanzioni:

- Le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola vengono comminate, in caso di comportamenti lievi, dal docente che li ha rilevati e, nei casi di comportamenti scorretti di una certa rilevanza o che si verificano ripetutamente, dal Dirigente Scolastico.
- Le sanzioni connesse a fatti gravi ma che non comportino l'allontanamento dalla scuola sono irrogate dal Consiglio di Classe.
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni sono irrogate dal Consiglio di Classe; quelle che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono comminate dal Consiglio di Istituto.
- Il Consiglio di Classe, convocato per valutare il comportamento scorretto di uno studente e per decidere il provvedimento opportuno, viene presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza dal Coordinatore di classe.
- Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, opera con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione da parte dello studente sanzionato e/o del relativo genitore qualora facciano parte dell'organo, i quali potranno, per l'occasione, essere sostituiti da altri rappresentanti aventi diritto.
- Le sanzioni connesse a mancanze disciplinari, commesse sia da candidati interni che esterni, durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla relativa Commissione di esame.

Comportamenti sanzionabili, sanzioni e organi deputati a comminarle

N°	CATEGORIE	COMPORAMENTI SANZIONABILI COMPORAMENTI SPECIFICI	NATURA (GRAVITÀ, INTENZIONALITÀ E RECIDIVITÀ) DEL COMPORAMENTO	SANZIONI	ORGANI CHE COMMINANNO LE SANZIONI
1.1	Comportamenti scorretti verso le persone	Aggressione verbale nei confronti di docenti, personale ATA, Dirigente	Non grave	Annotazione scritta sul registro elettronico	Docente
				Richiamo verbale	Dirigente Scolastico
			Grave o/e ripetuto	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Classe
				Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità	Consiglio di Istituto
				Sospensione oltre 15 giorni/attività a favore della Comunità	Consiglio di Istituto
1.2	Comportamenti scorretti verso le persone	Aggressione fisica nei confronti di docenti, personale ATA, Dirigente	Non grave	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Classe
				Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità	Consiglio di Istituto
			Grave o/e ripetuto	Sospensione oltre 15 giorni/attività a favore della Comunità	Consiglio di Istituto
1.3	Comportamenti scorretti verso le persone	Aggressione verbale nei confronti di compagni/e	Non grave	Richiamo orale	Docente
				Annotazione sul registro elettronico	Docente
			Grave e/o ripetuto	Ammonizione comunicata per scritto alla famiglia	Dirigente Scolastico
				Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Classe
				Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Istituto

				Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni	Consiglio di Istituto
1.4	Comportamenti scorretti verso le persone	Aggressione fisica nei confronti di compagni/e	Non grave	Richiamo orale	Docente
				Annotazione sul registro elettronico	Docente
				Richiamo orale	Dirigente Scolastico
				Ammonizione comunicata per scritto alla famiglia	Dirigente Scolastico
			Grave e/o ripetuto	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Classe
				Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Istituto
Sospensione oltre 15 giorni	Consiglio di Istituto				
1.5	Comportamenti scorretti verso le persone	Comportamento pericoloso che potrebbe provocare infortuni a persone	Non grave	Richiamo orale	Docente
				Annotazione scritta su registro elettronico	Docente
1.6	Comportamenti scorretti verso le persone	Linguaggio non consono all'ambiente scolastico	Grave e/o ripetuto	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità	Consiglio di Classe
				Non grave	Richiamo orale Annotazione scritta su registro elettronico
			Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Classe	
1.7	Comportamenti scorretti verso le persone	Atto di bullismo	Non grave	Richiamo verbale (orale)	Docente
				Annotazione scritta su registro elettronico	Docente
			Grave e/o ripetuto	Sospensione fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Classe
				Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Istituto
2.1	Comportamenti scorretti verso la comunità	Disturbo lezioni	Non grave	Annotazione scritta su registro elettronico	Docente
			Grave e/o ripetuto	Richiamo orale	Dirigente Scolastico